## Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 02 ottobre 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2003 - Deliberazione N. 039 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - D.D.L. "Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi". Approvazione (con allegato).

#### omissis

### **PREMESSO**

CHE il fenomeno dell'abusivismo edilizio sta sempre più producendo un guasto significativo all'integrità del territorio Campano, la cui riqualificazione urbanistico- paesaggistico - ambientale necessita di ingenti risorse finanziarie di non facile reperimento;

CHE il territorio della Regione Campania è riconosciuto dalla Comunità internazionale crogiuolo di un patrimonio naturale, paesistico, archeologico ed ambientale di incomparabile bellezza,. nonché depositario di storia e cultura di civiltà mediterranee;

CHE le linee programmatiche della politica Regionale interessanti anche i livelli occupazionali, rivolgono particolare attenzione, con l'impegno di significative risorse economiche, alla valorizzazione ed alla promozione turistica del patrimonio naturale, paesistico, archeologico, ambientale, storico e culturale:

### **CONSIDERATO**

CHE al fine di salvaguardare l'identità e l'integrità del territorio regionale, sempre più compromesso dal dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio, occorre provvedere all'emanazione di apposito disposizioni che escludano la sanatoria di nuovi abusi edilizi;

CHE è, altresì, necessario provvedere all'emanazione di disposizioni tese all'accelerazione della definizione dei procedimenti dei condoni edilizi di cui alle LL. 47/85 e 724/94 e II. m. e i.;

CHE è stato predisposto l'allegato d.d.l "Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi:

ATTESO che l'Ufficio Legislativo del Presidente, con nota prot. n. UDCP/UL/449/Dis. 34 del 30.09.03. ha espresso il parere dì competenza;

RITENUTO, per quanto sopra, dover provvedere in merito;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

VISTA la legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

### **DELIBERA**

Per le argomentazioni riportate nella parte motiva che qui sì intendono trascritte e confermate di:

- Approvare l'allegato d.d.l. "Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi";
- Di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale, per il seguito di competenza;
- Di trasmettere copia del presente, provvedimento al Gabinetto del Presidente ed al Settore "Politica del Territorio", per quanto di rispettiva competenza;
- Di trasmettere copia del presente atto al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

II Segretario Brancati Il Presidente Bassolino

### **DISEGNO DI LEGGE**

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI

### Articolo 1

1. Al fine di salvaguardare l'identità e l'integrità del territorio regionale, non è ammessa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali in rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti.

### Articolo 2

- 1. Restano escluse dal divieto di cui all'articolo 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
- 2. I procedimenti di cui al comma 1 sono conclusi dai Comuni competenti entro il termine del 31 dicembre 2005.
- 3. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i titolari degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono agli uffici comunali competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed attestante:
  - a) la titolarità dell'immobile da parte del dichiarante;
- b) l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dall'articolo 34, comma 3 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, e dall'articolo 39, comma 13, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- c) la descrizione dello stato delle opere abusive, comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
- d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatorie di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
- e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonchè la sede dell'impresa, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
- f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui all'articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei casi ivi prescritti.
- 4. Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 3. Nel caso in cui tale accertamento dia esito negativo, il Comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio richiesto.
- 5. Il Dirigente dell'Ufficio Comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata, ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, rilascia, ove ne sussistano i presupposti di legge, il titolo edilizio in sanatoria.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

# Articolo 3

- 1. La Regione supporta il Comune nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, e di repressione dell'abusivismo edilizio.
- 2. E' attribuito al Settore Politica del Territorio, servizio vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio valorizzazione dei beni ambientali, il compito di segnalare al Sindaco ed al Dirigente dell'ufficio comunale competente tutti i provvedimenti sanzionatori in materia urbanistico edilizia non ancora eseguiti, e di esercitare, in caso di perdurante inadempienza da parte del Comune, i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

3. Il Responsabile del Settore di cui al precedente comma può chiedere al Sindaco e ai competenti dirigenti comunali ogni informazione o documentazione ritenuta utile per l'espletamento della funzione di vigilanza prevista dal comma 2.

### Articolo 4

1. Con delibera di giunta regionale verrà adottato il regolamento di attuazione della presente legge, avente ad oggetto, in particolare, la disciplina relativa ai criteri, alle modalità di presentazione ed all'esame delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 2, comma 3, nonchè l'attribuzione al settore di cui all'articolo 3, comma 2, del personale e dei mezzi, anche finanziari, necessari al corretto funzionamento di quest'ultimo.

### Articolo 5

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarla come legge della regione Campania.